



per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di  
chi lavora e contro le discriminazioni

Roma, - 2 DIC. 2011

Prot. n° 10743

Allegati 1

Rif. nota del 31.10.2011

Prot. n° 60238

Al dr. Massimo Pietrangeli  
Direttore centrale Risorse umane e  
organizzazione  
S E D E

**Oggetto: Riposi giornalieri ex art. 39 del D. Lgs. 151/2001 – Riconoscimento diritto al buono pasto.**

Il Comitato Unico di Garanzia, di recente costituito dall'Agenzia, nell'ambito delle proprie attività e dei compiti specificamente assegnati, si propone di offrire un supporto, che confidiamo valido e di collaborazione, alle strutture interne per l'affermazione della cultura delle pari opportunità, del benessere organizzativo e della prevenzione di eventuali discriminazioni.

Ed è con tale intento che si rivolge alla S.V., per chiedere un riesame della questione relativa al riconoscimento dei buoni pasto al personale che fruisca dei riposi giornalieri, secondo quanto previsto dall'art. 39 e seguenti del D. Lgs. 151/2001, oggetto della nota n. 60238 del 31.10.2011.

In particolare, si osserva che l'ARAN, con parere del 2009, di cui si allega copia, rispondendo ad un quesito formulato sul tema da un ente locale ha chiarito che:

***"le ore fruite a tale titolo (permesso di cui all'art. 39 del D. Lgs. 151/2001) possono essere considerate nel computo delle ore lavorative richieste per l'accesso al beneficio contrattuale dei buoni pasto..."***

Questo Comitato rileva che il parere è reso dall'ARAN anche con espresso richiamo alle disposizioni contrattuali sui buoni pasto.

In attesa di una precisazione dell'Agenzia che tenga conto della delicatezza della tematica sottoposta all'attenzione della S.V., il CUG resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Il PRESIDENTE  
(Carla Belliere)

**aran**

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOTIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

ARAN - Protocollo in Uscita
0001962/09
20/01/2009

Direzione III di Contrattazione  
U.O. Regioni ed Enti Locali

Roma

Alla Provincia di Roma  
Dipartimento Risorse Umane  
e qualità dei servizi  
Piazza Giuseppe Gioacchino Belli 11  
00153 ROMA

Prot.n 0440/09  
Risposta a nota prot. n.5087  
del 15 gennaio 2009

Provincia di Roma - Ufficio <i>Dir. 1</i>	
Anno <i>2009</i>	Classificazione <i>GER</i>
Fascicolo .....	
N. <i>26950</i>	DATA <i>27 FEB. 2009</i>

Oggetto : Buoni pasto e permessi ex art 39 del D. Lgs n. 151/2001

Nel merito del quesito formulato, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

1. le ore di permesso di cui all'art. 39 del D. Lgs n. 151 del 2001 (ex art. 10 della L. 10 della L. 1204/71) sono "espressamente" considerate "ore lavorative" agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro;
2. pertanto, le ore fruite a tale titolo possano essere considerate nel computo delle ore lavorative richieste per l'accesso al beneficio contrattuale dei buoni pasto ai sensi degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14/5/2000;
3. infatti, anche per questa particolare ipotesi, resta fermo, comunque, la necessità della sussistenza del presupposto generale (valevole per tutte le categorie di lavoratori) dalle suddette clausole contrattuali per la erogazione dei buoni pasto e cioè che si tratti di dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, secondo le prescrizioni ivi specificate.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE  
Dr. Rosario Soloperto  
*Rosario Soloperto*